

N. 670-3034-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE **MARTINI MARIA ELETTA**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **LEPRE**

Presentata il 14 novembre 1968

Modifiche ad alcuni articoli del codice civile

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUZZATTO, MAZZOLA, GRANZOTTO, CACCIATORE, CERAVOLO DOMENICO, LATTANZI, PASSONI, CANESTRI, AMODEI, SANNA, ALINI, PIGNI, CARRARA SUTOUR

Presentata il 4 febbraio 1971

Riduzione dal 21° al 18° anno del limite per la maggiore età

Presentata alla Presidenza il 21 aprile 1971

ONOREVOLI COLLEGHI! — La modifica dell'articolo 2 del codice civile, nel senso che la maggiore età sia fissata al compimento del diciottesimo anno di età, e analogamente di ogni disposizione di legge in cui si faccia menzione del ventunesimo anno di età agli effetti del raggiungimento della maggiore età o della capacità di compiere atti determinati,

è contenuta in due proposte di legge che la Commissione giustizia ha esaminato e che presenta all'approvazione dell'Assemblea in un testo unificato: Lepre « Modifica ad alcuni articoli del codice civile » (670) e Luzzatto e altri « Riduzione dal ventunesimo al diciottesimo anno di età del limite per la maggiore età » (3034). Si ha inoltre notizia che l'« As-

sociazione italiana per il voto a 18 anni » ha in corso di presentazione una analoga proposta di legge di iniziativa popolare.

A questi atti legislativi fanno riscontro le proposte di legge Fracanzani e altri (1374), Ingrao e altri (25), Pellicani (35), Franchi e altri (2071), che trattano il problema specifico dell'abbassamento del limite di età per l'elettorato attivo e passivo. La Commissione affari costituzionali ha approvato, il 31 marzo scorso, un testo unificato di queste proposte che modifica gli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione.

Le motivazioni di tutte le proposte di legge che le Commissioni affari costituzionali e giustizia hanno fatto proprie sono riconducibili ad un dato che la evoluzione della società ha messo in luce se non addirittura favorito: la precoce maturità dei giovani.

È indubbio che alla figura del giovane degli « anni '50 », teso alla conquista del mestiere, della moglie e della macchina (le tre emme), volto all'uso del tempo libero nella sfera della privatezza, scettico, freddo, disimpegnato, si è sostituita quella del giovane che dissente e che protesta; segni questi di una acquisita capacità critica che gli è consentita da un accresciuto livello culturale di base, da un'ampia possibilità di informazione che la stampa, la radio e la televisione, lo spettacolo, la possibilità di incontri con giovani di altri paesi gli offrono.

È questo un fenomeno che non conosce confini, che è presente in tutti i paesi del mondo, qualunque sia il regime politico che li regge; ed è un fenomeno che, se è vero che conosce limitate punte avanzate, è però generalizzato nelle sue espressioni più comuni.

La società italiana poi, in confronto ad altre più moderne, è ancora nel pieno processo di trasformazione; conosce ancora squilibri territoriali o di settore, esperienze contraddittorie tra nord e sud; la promozione contadina e la vita dei centri industriali si incontrano con i fenomeni posti dall'urbanistica. La nuova mobilità sociale e culturale mette ancora più in evidenza la crisi esistente tra vecchio e nuovo, e le difficoltà di saldatura tra questi due mondi.

Così la società giovanile emerge come una realtà dotata di originalità e omogeneità; trova difficoltà, anche gravi, di comunicare con le generazioni che precedono, ma vive la positiva esperienza unitaria fra i giovani, quali che siano la loro estrazione sociale, le loro convinzioni politiche o religiose, la loro attività quotidiana.

Vive con intensità le trasformazioni sociali per una nuova visione dell'uomo, del mondo

e della storia, spesso in atteggiamento di sfida verso la società tecnologica, dei costumi e del benessere.

Le istituzioni (la famiglia, la scuola, l'organizzazione sociale, i partiti) o per loro natura, o più spesso per i loro limiti, non sono capaci di assolvere i loro compiti in rapporto alle esigenze nuove dei giovani; e anzi, invece di proporre modelli di vita validi, gli adulti, che di fatto dominano queste istituzioni, si rifiutano spesso di capire rifugiandosi nello scetticismo o proclamando, inutilmente, una autorità che, invece, è proprio l'oggetto primo della contestazione.

Certamente il mondo giovanile pone dei grossi problemi alla società: ma la strada da percorrere non è quella dell'offerta di soluzioni parziali che tendono a isolare il problema: non si farebbe altro che favorire il radicarsi di tendenze giovanilistiche che acuiscono, anziché risolvere, il problema.

Nessuno, credo, ha soluzioni pronte, perché il fenomeno investe tutti: persone, famiglie, organismi privati e pubblici; ed ha aspetti diversi, pur nella sua unità.

Una strada utile ci sembra però quella di responsabilizzare i giovani, facendoli partecipare alla vita di tutti e a concorrere a determinare gli strumenti stessi della loro formazione.

Ho già accennato al più ampio e generalizzato problema culturale di base e alla notevole possibilità di informazione di cui i giovani dispongono. Vorrei accennare, anche, ad una delle cause della loro maturità, se non la prima: alla vita familiare e ai diversi rapporti che vanno instaurandosi fra genitori e figli e che consentono ai giovani, più precocemente che in passato, una effettiva autonomia di vita, di giudizio, di movimento. Né mi sembrano da sottovalutare la vita che i giovani realizzano in comune nelle associazioni loro proprie e con gli adulti, i modi di partecipazione nella scuola e nell'ambiente di lavoro, che hanno consentito, oggi più di ieri, una capacità di inserimento e di decisione nella vita sociale anche da parte dei giovanissimi.

Certamente la società non assolve i suoi doveri verso i giovani — ai quali lo stesso articolo 31 della Costituzione la richiama — solo col riconoscere la maggiore età a 18 anni o, alla stessa età, il diritto di voto; c'è piuttosto da convincersi che è caratterizzante della intera società il modo in cui si capiscono e si affrontano, da parte di tutti, i problemi nuovi che i giovani pongono. Scuola

davvero per tutti e in stretto rapporto con la società, preparazione professionale adeguata, sbocco sicuro al posto di lavoro, politica economica culturale e sociale, reale contributo alla pace tra i popoli e tra le classi sociali, non sono infatti capitoli secondari, ma essenziali di una politica generale nella quale i giovani si conquistano il loro spazio.

E neppure l'approvazione di questo testo che la Commissione giustizia presenta deve essere un atteggiamento di paternalistica concessione di un diritto da esercitare; ma è piuttosto (e tale deve essere lo spirito con cui questo provvedimento legislativo si approva) il riconoscimento di una avvenuta anticipazione della reale presenza dei giovani nella vita della comunità.

Del resto anche il legislatore del 1941, pur avendo sancito all'articolo 2 del codice civile che « la maggiore età è fissata al compimento del ventunesimo anno », aggiungeva subito, nello stesso articolo, che « con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa »; e immediatamente dopo, all'articolo 3, precisava che « il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscano un'età inferiore ».

Deroghe al principio della fissazione della maggiore età al ventunesimo anno sono presenti nel codice civile per altri importanti motivi; cito l'articolo 84 che (sia pure subordinatamente all'assenso previsto dall'articolo 90) stabilisce che possa contrarre matrimonio l'uomo a sedici anni, la donna a quattordici, per arrivare, con dispensa, addirittura a quattordici e dodici; l'articolo 250 (analogamente dispone, per la legittimazione, l'articolo 284) prevede che il figlio naturale possa essere riconosciuto dal padre che abbia compiuto diciotto anni e dalla madre che ne abbia compiuti quattordici; l'articolo 591 consente che a diciotto anni si possa disporre per testamento; l'articolo 1837 consente a chi abbia compiuto diciotto anni di « effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi »; l'articolo 2580 prevede che « l'autore che ha compiuto diciotto anni ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano ».

Senza considerare poi che agli effetti giuridici la competenza del tribunale ordinario si estende a coloro che hanno compiuto i diciotto anni, e che quella del tribunale per i

minori è sui giovani che siano al disotto di questa età.

Vorrei anche citare le norme del codice penale (articoli 97 e 98) che dichiarano non imputabile chi « nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto quattordici anni » ed imputabile invece chi « nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni ma non ancora i diciotto »; e quella del diritto di querela che può essere esercitato dai minori che hanno compiuto i quattordici anni (articolo 120 del codice penale).

Vorrei ancora citare la legge per il pubblico impiego (testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 2, n. 2) che consente l'assunzione di chi ha compiuto diciotto anni a posti di responsabilità e di rappresentatività dello stesso potere pubblico; la norma per l'iscrizione nell'elenco di leva dei giovani a 18 anni (articolo 50 del regolamento dell'esercito del 6 giugno 1940); la disposizione per l'assunzione alla stessa età delle guardie di finanza (articolo 18 del decreto del 3 gennaio 1926, n. 126); la norma per l'iscrizione nella leva aerea (articolo 2 della legge 19 gennaio 1931, n. 340).

Questa esemplificazione, certo incompleta, di deroghe alla prima parte dell'articolo 2 del codice civile, previste in via generale, come si è detto, dal secondo comma dello stesso articolo, rivela che, già all'atto della formulazione del codice attuale, e quando si sono adottate disposizioni speciali, la norma che fissa la maggiore età a ventuno anni è apparsa per molti aspetti superata.

Se dunque già oggi si possono compiere atti tanto importanti a diciotto anni, non si capisce perché non si debba riconoscere ed accettare il criterio dell'abbassamento della maggiore età, essendone accentuati i motivi dalla evoluzione dei tempi e dalla precoce maturità dei giovani, come ho sopra accennato.

Ormai i paesi del mondo in cui si esercita il diritto di voto a diciotto anni sono molti, in Asia, in America, in Africa, in Europa; gli ultimi in ordine di tempo a legiferare in tal senso sono stati la Gran Bretagna e lo Stato di New York.

Ma per noi, se si vuole arrivare al voto ai diciotto anni (come la Commissione affari costituzionali ha deciso in sede referente) c'è anche il problema di collegamento tra maggiore età e Costituzione. Taluni infatti, poiché l'articolo 48 della Costituzione dice che

« sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età », ritengono che sarebbe contraddittorio divenire cittadino con diritto di voto non avendo ancora la capacità di esercitare tutti i diritti che hanno una rilevanza civile e sociale molto minore di quella consistente nell'esercizio del diritto di voto.

Abbassare dunque, come il testo della Commissione giustizia propone, il limite della maggiore età a diciotto anni, fa scaturire anche l'abbassamento del limite di età per l'esercizio di voto, senza rompere l'equilibrio sanzionato dai costituenti, con i riflessi che ha

in altri settori del nostro ordinamento giuridico.

La Commissione ha inoltre concordato di esaminare nel quadro generale della riforma del diritto di famiglia le modifiche, previste nella proposta di legge Lepre n. 670, alle norme concernenti il riconoscimento dei figli, il consenso per l'adozione e l'emancipazione.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, raccomando l'approvazione del testo unificato che la Commissione giustizia ha approvato in sede referente all'unanimità.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*.

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE
—**Modifiche ad alcuni articoli del codice civile.****ART. 1.**

Gli articoli 2, 1837 e 2580 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — Maggiore età. Capacità di agire.
— « La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro, alla stipula dei relativi contratti e all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne dipendono ».

Art. 1837. — Libretti in favore di minori.
— « Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali ».

Art. 2580. — Soggetti del diritto. — « Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali ».

ART. 2.

L'articolo 3 del codice civile è abrogato.

ART. 3.

Nelle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle quali si fa menzione del ventunesimo anno di età agli effetti del raggiungimento della maggiore età o della capacità di compiere singoli atti, l'indicazione « ventunesimo » anno di età si intende sostituita con quella di « diciottesimo » anno di età.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 670

ART. 1.

Gli articoli 2, 3, 250, 296, 391, 591, 1837, 2580 del vigente codice civile sono integralmente sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — Maggiore età. Capacità di agire.
— « La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa ».

Art. 3. — Capacità in materia di lavoro.
— « Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro, alla stipula dei relativi contratti e all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne dipendono ».

Art. 250. — Riconoscimento. — « Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non abbia raggiunto la maggiore età e dalla madre che non abbia raggiunto i quattordici anni, a meno che avvenga in occasione del loro matrimonio ».

Art. 296. — Consenso per l'adozione. — « Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto gli anni sedici, il consenso è dato dal suo legale rappresentante; se ha compiuto gli anni sedici, ma non ancora gli anni diciotto, il rappresentante legale deve dare il suo assenso.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito ».

Art. 391. — Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare. — « Il minore che ha compiuto gli anni sedici può essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

La emancipazione può essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non può accordare l'emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potestà, salvo che concorrano gravissime ragioni ».

Art. 591. — Casi di incapacità. — « Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno raggiunto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi di incapacità previsti dal presente articolo, il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie ».

Art. 1837. — Libretti in favore di minori. — « Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali ».

Art. 2580. — Soggetti del diritto. — « Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali ».

ART. 2.

Tutte le leggi ordinarie e speciali ed i regolamenti comunque vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge e contrastanti con la stessa, si intendono da detta data adeguati a quanto disposto dalla presente.

N. 3034

ART. 1.

L'articolo 2 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.

Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa ».

ART. 2.

Nelle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle quali si fa menzione del ventunesimo anno di età agli effetti del raggiungimento della maggiore età o della capacità di compiere singoli atti, l'indicazione « ventunesimo » anno di età si intende sostituita con quella di « diciottesimo » anno di età.